



Giovedì 29/02/2024

Rivalutazione fondo TFR senza visto di conformità

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'ecedenza di versamento relativa al codice tributo 1712, vale a dire l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta, è possibile scomputarla dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli importi a debito versati, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo 1627 tra gli importi a credito compensati. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l'importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell'approfondimento "Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l'utilizzo del credito d'imposta sostitutiva".

<https://www.consulentidellavoro.it>